

Gazzetta ufficiale

C 355

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno

4 ottobre 2018

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2018/C 355/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8880 — Oetker/Henkell/Freixenet) ⁽¹⁾	1
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2018/C 355/02	Decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2018, relativa alla nomina di tre membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la Spagna, la Slovacchia e Cipro	2
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Commissione europea

2018/C 355/03	Tassi di cambio dell'euro	4
2018/C 355/04	Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Decisione n. E6, del 19 ottobre 2017, relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (<i>Electronic Exchange of Social Security Information</i>) ⁽²⁾	5

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera.

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2018/C 355/05	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8955 — Takeda/Shire) ⁽¹⁾	8
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---

Rettifiche

2018/C 355/06	Rettifica della comunicazione della Commissione — Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU C 335 del 6.10.2017)	10
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8880 — Oetker/Henkell/Freixenet)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 355/01)

Il 27 luglio 2018 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32018M8880. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

**relativa alla nomina di tre membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale per la Spagna, la Slovacchia e Cipro**

(2018/C 355/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

visti gli elenchi delle candidature presentate al Consiglio dai governi degli Stati membri per i loro rappresentanti nonché dalla Commissione per i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 16 luglio 2018 ⁽²⁾ e rettifica della decisione del Consiglio del 16 luglio 2018 ⁽³⁾, il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2018 al 17 settembre 2021.
- (2) La Commissione ha presentato una candidatura per i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori.
- (3) La Spagna e la Slovacchia hanno presentato due candidature per i rappresentanti dei governi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominate membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo che si conclude il 17 settembre 2021 le tre persone seguenti:

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI:

Spagna	Sig. ra Clara SANZ LÓPEZ
Slovacchia	Sig. Juraj VANTUCH

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI:

Cipro	Sig. Evangelos EVANGELOU
-------	--------------------------

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU C 253 del 19.7.2018, pag. 9).

⁽³⁾ Rettifica della decisione del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU C 325 del 14.9.2018, pag. 20).

Articolo 2

Il Consiglio procede in una data successiva alla nomina dei membri non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio

Il president

H. LÖGER

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

3 ottobre 2018

(2018/C 355/03)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1548	CAD	dollari canadesi	1,4820
JPY	yen giapponesi	131,47	HKD	dollari di Hong Kong	9,0498
DKK	corone danesi	7,4567	NZD	dollari neozelandesi	1,7617
GBP	sterline inglesi	0,88895	SGD	dollari di Singapore	1,5890
SEK	corone svedesi	10,3795	KRW	won sudcoreani	1 293,30
CHF	franchi svizzeri	1,1412	ZAR	rand sudafricani	16,6031
ISK	corone islandesi	130,90	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9321
NOK	corone norvegesi	9,4443	HRK	kuna croata	7,4270
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 401,61
CZK	corone ceche	25,779	MYR	ringgit malese	4,7809
HUF	fiorini ungheresi	322,87	PHP	peso filippino	62,677
PLN	zloty polacchi	4,2956	RUB	rublo russo	75,7812
RON	leu rumeni	4,6648	THB	baht thailandese	37,398
TRY	lire turche	7,0058	BRL	real brasiliano	4,4737
AUD	dollari australiani	1,6146	MXN	peso messicano	21,6818
			INR	rupia indiana	84,7170

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

DECISIONE N. E6

del 19 ottobre 2017

relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (*Electronic Exchange of Social Security Information*)

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

(2018/C 355/04)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽²⁾,

visto l'articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004, a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie,

visto l'articolo 81 del regolamento (CE) n. 883/2004 che stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui una domanda, una dichiarazione o un ricorso avrebbero dovuto essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro, ma sono stati invece presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro,

visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009, a norma del quale «la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica [...]» e «la commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati»,

visto l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009, a norma del quale «se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l'organismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall'istituzione dello Stato membro in questione»,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario fissare una regola che determini il momento in cui un messaggio è considerato legalmente consegnato mediante l'EESSI al fine di stabilire i termini in conformità del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, in combinato disposto con il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71.
- (2) Le norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 stabiliscono che un messaggio è considerato consegnato quando perviene all'istituzione competente, anche se non tratta direttamente il caso, o all'organismo di collegamento competente dello Stato membro di destinazione.
- (3) La struttura dell'EESSI, approvata dalla commissione amministrativa, prevede un meccanismo tecnico basato sull'impiego del protocollo di trasporto di dati telematici ebMS AS4, inteso a garantire che il mittente di un messaggio sia informato quando il messaggio è stato consegnato correttamente.

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- (4) Il protocollo ebMS AS4 rende affidabile lo scambio dei messaggi: se un messaggio è inviato tramite questo protocollo, il mittente è informato della consegna corretta del messaggio all'endpoint del sistema di scambio di messaggi EESSI secondo il protocollo ebMS AS4 oppure della mancata consegna dello stesso.
- (5) L'endpoint del protocollo ebMS AS4 rappresenta l'equivalente telematico più vicino al concetto di messaggio che perviene all'istituzione competente o all'organismo di collegamento; negli scambi telematici tramite l'EESSI il messaggio sarà pertanto considerato legalmente consegnato quando perviene all'endpoint del protocollo ebMS AS4.
- (6) Gli Stati membri possono stabilire liberamente i dettagli della struttura nazionale e decidere se l'endpoint del sistema di scambio di messaggi EESSI secondo il protocollo ebMS AS4 coincide con un'applicazione nazionale dell'istituzione che tratta i casi oppure se sarà posto in un gateway nazionale ovvero presso un'entità che fornisce servizi di routing intelligente e che agisce per conto di un'istanza nazionale; nel secondo caso i messaggi viaggeranno oltre l'endpoint ebMS AS4 per raggiungere l'istituzione che tratta il caso. Rientra nella responsabilità nazionale garantire che i messaggi che vanno oltre l'endpoint ebMS AS4 pervengano tempestivamente a chi è incaricato del caso.
- (7) Gli Stati membri possono stabilire liberamente i dettagli della struttura nazionale, vale a dire se la trasmissione dei messaggi da un punto di accesso all'endpoint ebMS AS4 del sistema di scambio di messaggi EESSI avviene con tecniche di «push» ovvero di «pull». Serve pertanto una regola generale per garantire che i messaggi siano estratti dal punto di accesso e consegnati all'endpoint ebMS AS4 del sistema di scambio di messaggi EESSI su base regolare.
- (8) Chi è incaricato della gestione di un caso deve essere in grado di determinare la data di consegna del suo messaggio in caso di dubbi. La Commissione amministrativa definirà la procedura specifica intesa a consentire quanto sopra esposto.
- (9) Fino alla fine del periodo transitorio verso lo scambio di messaggi completamente elettronico, le modalità pratiche di una buona collaborazione tra le autorità nazionali, compresi i principi guida di pragmatismo e flessibilità, sono stabilite nella decisione E5 della commissione amministrativa, del 16 marzo 2017, riguardante le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

Deliberando secondo le modalità di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

DECIDE:

1. Conformemente al principio generale delle norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009, in base al quale un messaggio è considerato consegnato quando perviene all'istituzione competente o all'organismo di collegamento competente dello Stato membro di destinazione, negli scambi telematici il concetto corrispondente del luogo dove un messaggio è considerato consegnato, è definito come l'endpoint del protocollo di trasporto di dati telematici ebMS AS4 nel sistema EESSI.
2. Nel sistema EESSI, un messaggio è considerato legalmente consegnato alla data della conferma generata nell'endpoint ebMS, attestante la consegna di tale messaggio.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i messaggi consegnati al loro punto di accesso nazionale siano estratti e consegnati all'endpoint del sistema di scambio di messaggi EESSI almeno una volta ogni 24 ore e la conferma della consegna o della mancata consegna del messaggio sia generata nell'endpoint ebMS non oltre il giorno successivo alla data in cui il messaggio è stato inviato.
4. Gli Stati membri garantiscono che in caso di incertezza della data di consegna di un messaggio, gli incaricati saranno in grado di consultare la data di conferma della consegna o della mancata consegna del messaggio all'endpoint ebMS dello Stato membro ricevente. La Commissione amministrativa definisce i dettagli di tale procedura di consultazione.

⁽¹⁾ GU C 233 del 19.7.2017, pag. 3.

5. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il presidente della commissione amministrativa

Agne NETTAN-SEPP

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.8955 — Takeda/Shire)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2018/C 355/05)

1. In data 28 settembre 2018 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Takeda Pharmaceutical Company Limited («Takeda», Giappone),
- Shire plc («Shire», Jersey).

Takeda acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Shire.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Takeda è un'impresa farmaceutica operante su scala mondiale specializzata nei settori dell'oncologia, della gastroenterologia, delle neuroscienze e dei vaccini;
- Shire è un'impresa biofarmaceutica operante su scala mondiale specializzata nel trattamento delle malattie rare in diversi settori terapeutici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8955 — Takeda/Shire

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

RETTIFICHE

Rettifica della comunicazione della Commissione — Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 335 del 6 ottobre 2017)

(2018/C 355/06)

Pagina 74, allegato IV, dopo la voce relativa alla Bulgaria è inserito quanto segue:

«**Croazia:** croato. In caso di urgenza la Repubblica di Croazia accetterà una traduzione in lingua inglese, a condizioni di reciprocità.»

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT